

Roma, 9 ottobre 2003

Prot. n. 2172/2003

Ai Presidenti
dei Gruppi parlamentari
della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA - RM

OGGETTO: *DDL A.C. 2517 come modificato dalla Commissione II Giustizia della Camera.*

Esprimo la mia perplessità nel dovere ancora una volta rimarcare la posizione degli assistenti sociali in merito alla riforma della giustizia minorile, avendo presentato in Commissione II Giustizia e ai Gruppi parlamentari un documento esaustivo e avendo inoltre ribadito tali posizioni in più occasioni.

Ribadiamo la non fungibilità tra servizio sociale della giustizia minorile (800 unità - con competenze in ambito penale) e i servizi sociali territoriali.

Riteniamo di dover contrastare alcuni articoli del disegno di legge che, citando l'art. 68 del codice di procedura civile, incongruamente assimilano i servizi sociali territoriali a consulenti tecnici del giudice, senza alcuna considerazione delle finalità istituzionali intese alla promozione e alla tutela del cittadino, da perseguirsi con logiche di servizio sociale e non meramente giudiziarie.

Paventiamo inoltre si conferisca al giudice un potere quasi di "direzione" dei servizi sociali territoriali e ribadiamo l'autonomia dei servizi (nonché della professione di assistente sociale, che sarebbe la prima a pagare lo scotto di una posizione ancillare e meramente esecutiva in termini di vigilanza e verifica dei provvedimenti giudiziari e non di sostegno ed aiuto alle persone in difficoltà o coinvolte in situazioni compromesse).

Si rammenta che la legge 23.03.1993, n. 84 *Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'Albo professionale* all'art. 1 comma 4 così recita: "*Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale*".

Lascia inoltre perplessi una regolamentazione emanata dal Governo dei rapporti tra gli organi periferici della giustizia e i servizi sociali territoriali, appartenenti agli Enti Locali.

L'Ordine degli Assistenti Sociali da sempre sostiene la necessità che i Tribunali per i Minorenni e gli Enti Locali stipulino *protocolli di intesa*, soprattutto nell'intento di salvaguardare le rispettive competenze e responsabilità, ma anche di contestualizzare gli interventi rispetto alle risorse, istituzionali e non, presenti nel territorio. Ci si domanda se una regolamentazione "calata dall'alto" sia compatibile con la modifica del Titolo V della costituzione e se gli Enti Locali possano accettare un provvedimento che li esautorerebbe rispetto ai compiti dei quali hanno titolarità, responsabilità programmatiche e gestionali e sostengono i relativi oneri economici.

Oltre a ciò abbiamo protestato energicamente rispetto all'esclusione degli assistenti sociali dalle professioni che possono assumere la carica di giudice onorario, atteso che gli assistenti sociali hanno sempre svolto tale incarico, prima come "benemeriti dell'assistenza" e successivamente, in relazione al processo di professionalizzazione e ai riconoscimenti anche giuridici ottenuti, essendo citati in tutte le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura.

In allegato alla presente invio il testo di possibili emendamenti.

Chiedo un incontro con il Gruppo parlamentare di e in attesa di conferma porgo i migliori saluti.

Il Presidente
A.S. Paola Rossi



N.B.

Per un eventuale approfondimento delle questioni esposte si rimanda al documento presentato nell'audizione della Commissione II Giustizia, che si allega.